



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	ABI
---------------------	------------

Osservazioni generali

L'Associazione Bancaria Italiana esprime un generale apprezzamento per i contenuti dello schema posto in consultazione dall'IVASS in tema di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediario e clientela anche in attuazione dell'art.22, comma 15 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221. L'articolato persegue il comune obiettivo - più volte auspicato dall'ABI - di favorire una maggiore comprensione e consapevolezza del cliente nella scelta del prodotto offerto sul mercato, attraverso la semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, anche attraverso l'impiego di strumenti di comunicazione più innovativi e succedanei della modulistica cartacea.

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Art.2	Comma 1	<p>Ai fini di maggiore chiarezza interpretativa si riportano le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. b) "carta di debito": nell'ambito dell'articolo si fa riferimento al termine "istituto di credito"; detta formulazione dovrebbe essere sostituita con "prestatore di servizi di pagamento" conformemente alla terminologia utilizzata nel TUB; - lett. c) "cliente": si suggerisce la seguente formulazione "la persona fisica, la società o l'ente che intende stipulare un contratto di assicurazione"; - lett. e) "contraente": analogamente a quanto sopra proposto con riferimento alla lettera c), si suggerisce la seguente formulazione: "la persona fisica, la società o l'ente che stipula un contratto di assicurazione"; - lett. k) "intermediari": la definizione dovrà essere riformulata una volta che verrà definito il nuovo schema di regolamento recante la disciplina per l'istituzione dell'Organismo per la gestione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi; - lett. q) "registro": vale quanto indicato al punto k).
Art. 3	Comma 1	Escludendo la relazione di accompagnamento dello schema di regolamento in consultazione, non è mai precisato l'ambito di applicazione dell'articolato. Non è chiaro se le disposizioni in consultazione siano riferite

		<p>esclusivamente ai prodotti danni. Se tale ipotesi fosse confermata non se ne comprende la ragione, considerato che la finalità di semplificazione non può essere limitata alle polizze danni. Al di là di quanto previsto dalla fonte normativa posta all'origine del Regolamento in esame, si ritiene, infatti, che rientri tra i poteri dell'IVASS estendere le stesse disposizioni anche ai prodotti vita.</p> <p>Si suggerisce dunque di modificare il testo in modo da rendere chiaro che le disposizioni di semplificazione si applicano anche ai prodotti vita.</p> <p>Al secondo trattino è affermato che il regolamento: <i>"si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana nei casi in cui il collocamento del contratto di assicurazione non è interamente effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010."</i></p> <p>Sembrano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i collocamenti di contratti assicurativi via internet o mediante call-center. Occorre inoltre chiarire cosa si intende quando si afferma che l'ambito di applicazione del regolamento è riferito ai casi in cui il collocamento "non è interamente" effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Peraltro, con riferimento all'ambito di applicazione del Regolamento si propone di riformulare l'inciso nel secondo alinea da "nei casi in cuifino a 2010" come segue: salvo i casi in cui la promozione e il collocamento del contratto di assicurazione vengano interamente effettuati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010". Ciò al fine di delineare l'esatta portata del Regolamento in consultazione rispetto al Regolamento n. 34.</p>
<p>Art. 4</p>		<p>L'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le imprese e per gli intermediari iscritti alle sezioni D del registro è già previsto dalla norma primaria. Le disposizioni del primo comma appaiono per questi soggetti ultronee.</p> <p>Inoltre occorre chiarire che l'utilizzo della PEC non deve essere un obbligo nell'invio delle comunicazioni da parte del cliente poiché i clienti che hanno questo strumento sono ancora un numero esiguo.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Comma 1</p>	<p>Si propone di estendere la previsione anche alle "variazioni contrattuali". Il comma è riproposto come segue:</p>

		<p><i>Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro favoriscono l'utilizzo da parte dei clienti e degli assicurati della tecnologia di firma elettronica avanzata o di firma elettronica qualificata o di firma digitale per la conclusione dei contratti assicurativi e per le successive comunicazioni e variazioni in corso di rapporto.</i></p>
Art. 6	Comma 1	<p>Le disposizioni dell'art.6 sono finalizzate a perseguire il condivisibile obiettivo di ridurre la circolazione del contante. Peraltro il comma 1, prevede che gli intermediari consentano il pagamento dei premi tramite carta di debito, come previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e relativo decreto attuativo del 24 gennaio 2014. Al riguardo, per agevolare gli intermediari, si propone di riformulare il comma 1 ampliando l'obbligo anche ad altre modalità elettroniche di pagamento dei premi assicurativi (ad es. Bonifico e addebito diretto SEPA etc.), con l'esclusione del contante, senza specificare necessariamente l'impiego di un determinato strumento di pagamento.</p>
Art. 7	Comma 2	<p>Nell'ottica di perseguire il comune e condivisibile obiettivo di semplificare le procedure e gli adempimenti burocratici, si chiede di chiarire che la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2 (Allegato n. 7B e fascicolo informativo) può essere messa a disposizione del cliente anche in formato non cartaceo, sempre su scelta del cliente stesso. In altri termini, si chiede che, nel caso in cui il cliente abbia reso il consenso alla trasmissione elettronica della documentazione precontrattuale e in corso di rapporto, conformemente a quanto previsto dal comma 1, anche la messa a disposizione del cliente dell'allegato 7B e del Fascicolo Informativo possa essere assolta da parte dell'intermediario anche consentendo la consultazione attraverso strumenti telematici (computer, tablet). A tal fine si veda quanto specificato per i contenuti del consenso reso dal cliente, di cui al successivo comma 3.</p> <p>Si chiede inoltre di eliminare dal modulo 7B l'indicazione dell'addetto e della Compagnia di cui sono distribuiti i prodotti al fine di "spersonalizzare" detto modulo (cfr. anche le modifiche proposte con riferimento all'art. 13).</p> <p>Si richiede, inoltre, di precisare che gli adempimenti di cui al comma 2 siano da attuare - coerentemente con quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 - soltanto in caso di sottoscrizione di un contratto, rimanendo escluse le ipotesi di mera promozione di prodotti e di consegna di preventivi. In sostanza, nel caso di elaborazione di un preventivo, non sarà necessario effettuare la valutazione di adeguatezza e l'invio della documentazione in formato elettronico potrà avvenire anche senza consenso scritto del cliente a condizione che, in caso di successiva conclusione del contratto, prima della sottoscrizione della proposta o della polizza: (i) siano messi a disposizione del cliente il modulo 7B ed il fascicolo informativo, (ii) venga effettuata la valutazione di adeguatezza e (iii) sia acquisito il consenso del cliente con le modalità di cui al comma 3 (qualora lo stesso non sia già stato prestato ai sensi del comma 5).</p>



		<p>Al riguardo, si potrebbe cogliere l'occasione per apportare specifiche modifiche agli artt. 52 e/o 56, del Regolamento 5 del 16 ottobre 2006, nell'ottica di recepire la raccomandazione dell'IVASS del 17 dicembre 2013 sul tema dell'adeguatezza delle polizze cd "PPI".</p>
Art. 7	Comma 3	<p>L'inclusione nella dichiarazione contenente il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico dell'"<i>indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2</i>" non sembra opportuna in quanto da un lato il consenso - riguardante anche la documentazione precontrattuale - potrebbe essere prestato prima della conclusione del contratto e quindi prima della valutazione di adeguatezza, dall'altro l'indicazione richiesta non sarebbe compatibile con la previsione (di cui al comma 5) di una dichiarazione resa con riferimento anche ai contratti che saranno stipulati in futuro tramite l'intermediario.</p> <p>Si propone quindi di eliminare dal comma 3 il testo "<i>indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e</i>"</p>
Art. 8	Comma 1	<p>Si richiede che la revoca della modalità di comunicazione elettronica possa essere consentita, anche attraverso l'utilizzo di modalità alternativa alla forma scritta, come ad esempio tramite l'impiego di strumenti di autenticazione (ad es.: chiave elettronica per l'autenticazione a due fattori).</p>
Art. 11	Comma 1	<p>Non appare chiara la ragione dell'utilizzo del termine "interne" con particolare riferimento alle procedure di conservazione dei documenti. Se ne propone la sostituzione con il termine "idonee", ciò al fine di evitare che con tale formulazione venga preclusa la possibilità di "esternalizzare" la conservazione dei documenti a terzi.</p>
Art. 13	Comma 3	<p>Tale articolo prevede che l'allegato 7A debba essere affisso nei locali dell'intermediario in posizione visibile al pubblico. Al fine di assicurare modalità uniformi per la messa a disposizione del pubblico di informazioni sull'intermediario e sui prodotti, si richiede di precisare che gli intermediari iscritti alla sez. D del RUI possono adempiere all'obbligo di affissione del modulo 7A, seguendo le modalità di pubblicità previste per i Fogli informativi dalla normativa di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Sezione II.</p> <p>Si chiede inoltre se tale adempimento deve essere assolto anche dagli intermediari iscritti alla sezione E) presso i loro uffici (se non coincidenti con quello dell'intermediario per conto del quale operano) e se occorre applicare una specifica disciplina in merito, in caso di offerta fuori sede.</p>
Modulo 7B		<p>Al fine di semplificare e razionalizzare il contenuto della documentazione da consegnare, si propongono le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- spostare dal modulo 7B al modulo 7A le indicazioni sugli strumenti di tutela del contraente (parte III del modulo 7B). Si tratta di informazioni che sembrano coerenti con il contenuto del modulo 7A e con le relative

		<p>nuove modalità di diffusione previste dal documento in consultazione. Si vedano, ad esempio, le informazioni sull'autonomia patrimoniale dei premi ricevuti dall'intermediario, che possono utilmente essere collegate a quelle sui mezzi di pagamento riportate nel modulo 7A. Si potrebbe, inoltre, eliminare l'informativa sui reclami già contenuta nel fascicolo informativo dei singoli prodotti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare l'indicazione dell'impresa di cui sono offerti i prodotti (parte I); in tal modo si può utilizzare un'informativa valida per tutti i prodotti collocati dall'intermediario; - eliminare l'indicazione dei conflitti di interesse relativi agli iscritti alla sez. E del RUI (cfr. modulo 7B, parte II, nota 1) perché tali informazioni creano una complessità non giustificata dall'eventuale utilità per il cliente dell'informazione. Infatti, la maggior parte delle informazioni richieste sono applicabili all'intermediario per cui l'addetto opera (cfr. punti b) e c) della Parte II) oppure risultano assolutamente improbabili per una persona fisica iscritta alla sez. E del RUI (cfr. punto a: possesso di una partecipazione superiore al 10% al capitale di un'impresa di assicurazione). Tale proposta, inoltre, è in linea con l'eliminazione della sezione E del RUI contenuta nel documento di consultazione del MISE in merito alla costituzione dell'organismo per la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi; - prevedere la possibilità di non indicare nel modulo 7B il nominativo dell'addetto all'intermediazione qualora tali dati siano riportati sul preventivo/modulo di adesione/proposta/polizza. L'alternativa proposta è in grado di identificare correttamente chi sta operando; - prevedere la possibilità che i dati dell'intermediario che ha proposto/collocato il prodotto siano riportati in calce al preventivo/modulo di adesione/proposta/polizza. Tale modifica consente di ridurre la modulistica e di fornire un'informazione sui conflitti di interesse mirata sul contratto che si sta stipulando.
Art 13	Commi 8 e 9 (nuovi)	<p>Tenuto conto dell'introduzione della Scheda sintetica (cfr. modifiche al Reg. ISVAP 35/2010), si ritiene necessario - al fine di evitare la duplicazione di documenti con contenuti analoghi - aggiornare l'art. 60 comma 2 del Regolamento n. 5/2006 che prevede che, in caso di operatività a distanza, venga trasmessa al contraente una dichiarazione contenente, in sostanza, le stesse previsioni di cui alla citata scheda sintetica (già compresa nel Fascicolo Informativo o comunque nella documentazione precontrattuale).</p> <p>Si propone, quindi, di aggiungere all'art. 13 della bozza di regolamento i seguenti commi:</p> <p>8. All'articolo 60, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente <i>"la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto, facendo riferimento al contenuto della Scheda Sintetica"</i></p>

		9. All'articolo 60, il comma 2, le parole "una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1," sono sostituite da "le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f),"
Art. 14		<p>Si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se, nel caso di vendita a distanza, e in particolare vendita tramite call-center, il consenso alla ricezione della documentazione (anche precontrattuale fascicolo informativo e 7b) su supporto durevole può essere espresso in via vocale (con registrazione telefonica) - se la registrazione telefonica è equiparabile ad una firma elettronica qualificata. In particolare, nel caso di vendita tramite call-center la polizza deve essere sempre sottoscritta dal contraente (con firma autografa o elettronica qualificata) e ritrasmessa all'intermediario o può essere sufficiente la registrazione telefonica della conferma della sottoscrizione e l'invio del documento di polizza senza l'obbligo di sottoscrizione da parte del cliente e ritrasmissione?
Art. 15	Mod. Regolamento 35/2010	<p>Coerentemente con la finalità di semplificazione che ispira il documento in consultazione, si propone di riorganizzare la struttura del fascicolo informativo e le logiche di consegna della documentazione contrattuale e precontrattuale, altrimenti l'inserimento della Scheda sintetica rischia di aumentare la documentazione da consegnare al cliente, perdendo in efficacia e vanificando l'obiettivo di semplificazione.</p> <p>Al riguardo, in linea con quanto previsto dalla normativa di altri settori, si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prevedere che la Scheda sintetica costituisca l'unico documento da consegnare in fase precontrattuale al potenziale cliente, con possibilità per quest'ultimo di richiedere il Fascicolo informativo (la Scheda sintetica riporterebbe l'informazione che il Fascicolo Informativo è a disposizione del cliente sia presso l'intermediario, sia sul sito internet dell'impresa di assicurazione) b) semplificare la struttura del fascicolo informativo, nell'ottica di evitare il rischio di duplicazioni o ridondanze di contenuto fra nota informativa e scheda sintetica; c) eliminare dalla Scheda sintetica la sezione 3 "Informazioni sulle procedure liquidative" che non sembra utile in fase precontrattuale e rischia di togliere spazio alla descrizione delle garanzie, delle prestazioni e delle relative limitazioni ed esclusioni. In tal modo il documento risulta più efficace ed utile per il potenziale cliente; d) mantenere l'obbligo di consegna del Fascicolo informativo al momento della sottoscrizione del contratto o della proposta. <p>Oltre che per i prodotti danni, coerentemente con quanto già indicato nelle osservazioni all'art. 3, la Scheda sintetica dovrà essere introdotta per i tutti i prodotti Vita (non soltanto per quelli con partecipazione agli utili secondo previsto dalla normativa vigente) con le conseguenti modifiche al Reg. ISVAP n. 35/2010.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

